



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i.

OGGETTO: Fornitura di componenti oleodinamici di ricambio per mezzi di proprietà.
Impegno di spesa n. 1322/18 dd. 15/03/2018.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di componenti oleodinamici di ricambio per mezzi aziendali di proprietà, meglio descritta nell'Allegato all'I.d.S. n. 1322/18;
- la fornitura si rende necessaria al fine di mantenere in perfetta efficienza macchinari, attrezzature e veicoli utilizzati in ambito aziendale;
- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto: nello specifico la fornitura consiste in una serie di acquisti ripetitivi ed omogenei di non rilevante valore, da approvvigionare all'occorrenza;
- la durata della fornitura decorre dal 01/07/2018 o dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico affidatario, se successiva, e terminerà il 30/06/2020;
- l'importo netto della fornitura è stimato pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) al netto dell'I.V.A.;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione - Unità Organizzativa Servizi Logistici;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 05A. FORN090101 - Ricambi e accessori;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1322/18 per un importo di Euro 6.000,00 (seimila/00);
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Aldo Berti, giusto atto di nomina prot. Atti 578/16 dd.02/03/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Giuseppe Martin, così come previsto dalla Nota Int.3228 del 09/08/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi" ai sensi dell'art.7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del

regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016);

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'I.D.S. n. 1322/18 dd. 15/03/2018;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 6 dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, ed in particolare l'art. 7;
- la procura del 28/11/2017, rilasciata al Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione della procura del 28/11/2017, il Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA


- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 della lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura in oggetto, previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi", ai sensi dell'art.7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;
- di inserire tra gli Operatori Economici da consultare nella "Valutazione comparativa di Preventivi", la cui individuazione è demandata all'U.O. Procedure negoziate sotto soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne, anche quelli di seguito elencati in quanto trattasi di fornitori potenzialmente in grado di far espletare la fornitura di

cui all'oggetto, fermo restando la possibilità di consultare altri e/o ulteriori Operatori Economici:

- HTC Apparecchiature Oleodinamiche Parker Store S.r.l. – Viale Tricesimo, 250 – 33100 Udine;
 - Aautomazione S.r.l. – Viale Tricesimo, 208 – 33100 Udine;
 - MPA S.r.l. – Via IV Novembre, 86 – 33010 Tavagnacco (UD);
 - Fluidpress2 S.r.l. – Via Kennedy, 75 – 30027 San Donà di Piave (VE);
 - Tecnoil S.r.l. – Viale Treviso, 55/b – 30026 Portogruaro (VE).
- di indicare nella "Valutazione comparativa di Preventivi" l'importo lordo di euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa;
 - di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7, del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
 - la durata della fornitura decorre dal 01/07/2018 o dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico affidatario se successiva e terminerà il 30/06/2020;
 - di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'I.D.S. 1322/18 che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nelle consegne, in ragione dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare della convenzione, salvo impedimenti non dipendenti dalla Ditta fornitrice e che la stessa dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla Società;
 - di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
 - di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. 1322/18 da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Trieste, 15/03/2018

DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. Aldo Bertin


PEO/LG/indl
